

finalità di polizia e giustizia, ai delicati trattamenti effettuati in via sperimentale dal Dipartimento della pubblica sicurezza in quattro città mediante micro-telecamere indossate dagli agenti di polizia nel corso di manifestazioni pubbliche ed attivabili solo in caso di criticità, con l'indicazione di misure sulla tenuta delle schede video nonché su modalità e tempi di conservazione dei dati registrati (par. 9.2). Ma pure il Garante è stato chiamato a rendere il proprio parere, nel quale si sono evidenziate criticità, su uno schema di regolamento, attuativo della legge 30 giugno 2009, n. 85, in materia di banca dati nazionale del dna e sul laboratorio centrale per la banca dati nazionale del dna (par. 9.2).

La cooperazione istituzionale si è altresì manifestata nelle segnalazioni indirizzate a Parlamento e Governo una volta ravvisata dal Garante la necessità di interventi normativi innovativi o correttivi (par. 3.1) – come accaduto in relazione alle proposte caldeggiate dall'Autorità per una revisione dell'apparato sanzionatorio del Codice e per l'attualizzazione delle (ormai superate) misure minime di sicurezza (par. 22.7) o, ancora, con riguardo alla materia, delicatissima, dell'accesso ai dati concernenti le proprie origini biologiche, a seguito della nota sentenza della Corte costituzionale n. 278/2013 (par. 6.1.4). Nella stessa prospettiva si collocano i contributi presentati dall'Autorità alla luce dei temi in discussione in sede parlamentare, anzitutto in sede di audizione (par. 3.2) e con riguardo agli atti di sindacato ispettivo concernenti le materie di proprio interesse (par. 3.3), come pure con la partecipazione alle iniziative che hanno fatto corona alla proposta formulata dalla Commissione di studio per l'elaborazione di principi in tema di diritti e doveri relativi ad internet, istituita dalla Presidente della Camera dei deputati, formulando opinioni a margine della stessa: dapprima nell'ambito del Convegno "Verso una Costituzione per Internet?", quindi, nel corso di un'audizione tenutasi il 12 gennaio 2015, con l'intervento del presidente Soro, unitamente ai Presidenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e dell'Autorità garante per le comunicazioni (par. 24.6).

1.4. Che il mondo di internet appena evocato rientri tra le priorità dell'Autorità, con particolare riguardo alle tematiche che interessano i minori, emerge peraltro con chiarezza già dal tema scelto per celebrare la Giornata europea della protezione dei dati personali 2014, "Educare alla rete. L'alfabeto della nuova cittadinanza nella società digitale", come pure dai diversi provvedimenti adottati in questa materia: da quello che individua modalità semplificate per rendere l'informativa *online* sui trattamenti effettuati mediante *cookies* (in particolare per finalità di profilazione e *marketing*) (par. 11.5), ai provvedimenti che il Garante (non diversamente da altre autorità) ha adottato dopo la menzionata sentenza della Corte di giustizia nel caso "Google Spain" relativi alle richieste di cancellazione dai risultati dei motori di ricerca in internet dei collegamenti alle pagine web che contengono il nominativo dell'interessato (par. 10.4); e, ancora, in quest'ambito vanno considerati i provvedimenti (inibitori e prescrittivi) relativi all'indebito utilizzo (in assenza il consenso degli interessati) dei dati personali forniti per conseguire preventivi *online* per l'accesso al credito, successivamente trattati per finalità promozionali (par. 11.3).

E se, sempre nel contesto della rete, l'Autorità incontra talvolta difficoltà nell'acquisizione di sicuri elementi di valutazione nella propria attività di controllo (anche d'ufficio) (cfr. par. 11.4) – ad esempio, rispetto alla pratica (purtroppo sempre attuale) dello *spam* (par. 12.7) –, è pur vero che si vanno (utilmente) sperimentando forme di cooperazione con altre autorità di protezione dei dati personali, dando corpo a quanto da tempo discusso e messo a punto negli incontri e nelle conferenze internazionali tra Garanti (parr. 23.2 e 23.4). In questa cornice deve essere inserita l'attività connessa allo *Sweep Day* dedicato al controllo di *app* mediche per *smartphone* e *tablet*, all'esito

del quale le Autorità che vi hanno preso parte, e tra queste il Garante, hanno reso pubblica la lettera congiunta indirizzata alle maggiori piattaforme e agli operatori del settore, evidenziando i numerosi casi di *app* prive di qualsiasi *privacy policy* (par. 23.5). Nel medesimo ambito vanno pure annoverate le iniziative condotte nei confronti di Google, rispetto alle quali il Garante ha adottato un provvedimento che richiede, anzitutto, maggiore trasparenza nei confronti degli utenti, prescrivendo alla società, che (tra l'altro) gestisce il diffusissimo motore di ricerca, di adottare un'informativa strutturata su più livelli, nonché di acquisire il previo consenso degli interessati – ancorché con modalità semplificate – in caso di utilizzo dei dati a fini di profilazione e pubblicità comportamentale personalizzata (par. 11.2).

1.5. Le iniziative di *spending review* che hanno continuato ad interessare l'Autorità – concretizzatesi non solo nella razionalizzazione nell'impiego delle risorse disponibili (parr. 25.2 e 25.3), ma anche nella rinuncia alla disponibilità della Sala conferenze e al significativo ridimensionamento della Biblioteca, "luoghi" elettivi di incontro, studio e comunicazione qualificata con la comunità (parr. 24.8 e 24.9) – nonché le preoccupazioni connesse alla continuità nel finanziamento dell'attività istituzionale (rinfocolate dagli effetti riflessi di recenti pronunce del Giudice amministrativo) (par. 25.1), non hanno impedito al Garante di continuare ad assolvere – peraltro con un significativo incremento nelle somme incassate per le sanzioni contestate (cfr. par. 22.5 e sez. IV, tab. 1 e 8) – i propri compiti istituzionali. Quello di sentinella della società italiana a fronte delle possibili derive tecnologiche, mediante una rinnovata e multiforme attività di comunicazione (cfr. par. 24 e sez. IV, tab. 2), ma pure di organo cui è rimesso il controllo sulla liceità dei trattamenti di dati personali effettuati nel Paese (par. 22). Al riguardo, in presenza di una domanda sociale che, nel suo complesso, non è venuta meno negli anni (ed anzi va acuendosi in taluni settori) (cfr. sez. IV, tab. 9 e 10), si segnalano qui solo alcuni degli interventi maturati nel corso del 2014 – sovente frutto delle attività ispettive *in loco* effettuate dal personale dell'Autorità (sempre più spesso associando competenze tecniche e giuridiche) o, sulla base di un protocollo d'intesa ormai sperimentato, con il prezioso contributo della Guardia di finanza, in particolare tramite il Nucleo speciale *privacy* (parr. 22.2 e 22.4) –, la cui analisi trova compiuto svolgimento nel corpo della Relazione.

1.6. Inalterata è stata l'attenzione dell'Autorità nei confronti dei trattamenti che possono incidere in profondità sui diritti delle persone, quali quelli effettuati con dati sensibili e giudiziari, rispetto ai quali il Garante ha rinnovato l'11 dicembre 2014 le autorizzazioni generali al trattamento (pubblicate in *G.U.* 30 dicembre 2014, n. 301). Entro questa cornice, significativi sono i provvedimenti volti a promuovere la dignità della persona all'interno delle strutture sanitarie – precludendo la raccolta sistematica e preventiva di informazioni sulle convinzioni religiose dei pazienti quando ciò non sia indispensabile (par. 6.1) – ed incentrati sul trattamento di dati relativi alle condizioni di salute. A quest'ultimo riguardo, anzitutto nel contesto più strettamente sanitario, coerentemente con gli interventi già svolti in passato (cfr. Relazione 2013, p. 15 s.), è stato espresso parere favorevole su uno schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che, individuando i primi contenuti da attivare a livello nazionale, consentirà a Regioni e Province autonome di dare il via al Fascicolo sanitario elettronico (Fse) (par. 6.1.2); inoltre, verifiche sono state effettuate circa il corretto impiego dei *dossier* sanitari all'interno delle strutture di cura (par. 5.1.2).

Per quanto attiene, invece, all'utilizzo di dati sanitari (e genetici) al di fuori del contesto strettamente terapeutico – anzitutto per finalità di ricerca medico-scientifica –, il Garante è stato chiamato ad intervenire, con divieti e prescrizioni, in rela-

zione all'uso dei dati riferiti a soggetti affetti da insufficienza renale cronica veicolati (senza le dovute garanzie) in un importante registro nazionale (e quindi europeo) finalizzato allo svolgimento di analisi statistiche ed epidemiologiche (par. 8.1), ma pure ha autorizzato un'azienda ospedaliero-universitaria a trattare i dati sanitari e genetici di circa duecento malati nell'ambito di uno studio monocentrico, approvato dal competente comitato etico, volto a monitorare gli esiti clinici di pazienti con cirrosi epatica (ancora in vita e defunti) sottoposti a trapianto di fegato (par. 7).

1.7. Sotto la pressione delle istanze che pervengono all'Autorità, il trattamento dei dati personali nel contesto lavorativo si segnala ancora come uno degli ambiti elettivi di intervento del Garante: per porre un argine a gravi violazioni della dignità dei lavoratori – come nel caso che ha determinato il diniego opposto dal Garante all'autorizzazione di trattamenti di immagini rilevate da sistemi di videosorveglianza da installare in spogliatoi aziendali (par. 13.1) – ma pure per ammettere, per finalità organizzative e di sicurezza sul lavoro, il trattamento di dati personali effettuato attraverso la localizzazione di dispositivi *smartphone* forniti ai dipendenti nel rispetto della disciplina sui controlli a distanza contenuta nello Statuto dei lavoratori (par. 13.1). Disciplina, quest'ultima, che potrà essere rivisitata, in base a quanto previsto dall'art. 1, comma 7, lett. *f*), l. 10 dicembre 2014, n. 183, alla luce "dell'evoluzione tecnologica e contemperando le esigenze produttive ed organizzative dell'impresa con la tutela della dignità e della riservatezza del lavoratore" e, in questa prospettiva, tenendo opportunamente conto della recente Raccomandazione adottata il 1° aprile scorso dal Consiglio dei ministri del Consiglio d'Europa CM/Rec(2015)5 sul trattamento dei dati personali in ambito lavorativo.

1.8. Allo scopo di contemperare le legittime esigenze di pubblicità e trasparenza amministrativa con i diritti e le libertà fondamentali nonché la dignità delle persone – tema ormai da tempo nell'agenda del Garante e sul quale si sono registrati anche nel 2014 interventi puntuali, come nel caso del blocco della diffusione effettuata da un ente pubblico mediante il proprio sito web delle graduatorie di un concorso riservato a disabili contenente dati idonei a rilevare lo stato di salute di oltre 500 concorrenti (par. 13.3) –, sono state individuate, in apposite Linee guida, cautele e misure da adottare quando sono diffusi sul web dati personali per finalità di trasparenza in base al decreto legislativo n. 33/2013; si è inoltre chiarito che i dati così pubblicati non sono liberamente utilizzabili da chiunque per qualunque finalità, ma solo in termini compatibili con gli scopi per i quali sono raccolti (parr. 4.4 e 13.3).

Nella stessa materia, nel rispondere ad un quesito posto dal Ministero per la funzione pubblica relativo alla legittimità della pubblicazione sul sito web istituzionale dei nominativi dei fruitori di permessi sindacali, il Garante ha affermato che, in base al d.lgs n. 33/2013 e al Codice, tali soggetti non rientrano tra coloro per i quali è prevista detta forma di pubblicità e che, al fine di soddisfare l'esigenza di trasparenza, è comunque possibile la pubblicazione in forma aggregata di dette informazioni (par. 13.3).

1.9. Ma, al di là dello svolgimento dei compiti di controllo ai quali si è fatto sinteticamente richiamo, il Garante continua ad essere autorità "dialogante", oltre che con la società nel suo complesso, in particolare con le categorie rappresentative di settori nei quali il corretto trattamento dei dati personali può essere co-regolato mediante il peculiare strumento dei codici di deontologia e di buona condotta previsti dall'art. 12 del Codice. Ancorché non sia stato purtroppo possibile concludere i lavori, avviati su iniziativa del Garante, volti ad aggiornare il codice di condotta dei

giornalisti (come anticipato nella Relazione 2013, p. 86), è stato invece premiato lo sforzo fatto per attualizzare il codice di deontologia per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del sistema statistico nazionale (par. 8.2).

A ciò va aggiunto che, su richiesta degli operatori di settore (considerati i mutamenti normativi e tecnologici), è stato altresì promosso l'aggiornamento del codice di deontologia dei sistemi di informazione creditizia (sic), risalente al 2004 e per il quale, con sguardo retrospettivo, può certamente formularsi un bilancio positivo (par. 14.2).

I lavori da tempo avviati per la redazione del codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato a fini di informazione commerciale hanno portato inoltre all'adozione di una bozza di codice sottoposta a consultazione pubblica nel febbraio 2015 (doc. web n. 3777733).

Può infine rilevarsi che lo strumento della consultazione pubblica si è rivelato prezioso anche per l'adozione di importanti provvedimenti di natura generale: si pensi a quelli concernenti la materia del trattamento dei dati biometrici, con l'individuazione di ambiti significativi per il quali si sono introdotte semplificazioni (par. 15.2), come pure in relazione ai trattamenti di dati effettuati, utilizzando *smartphone*, *tablet* e *pc*, in ambito *mobile payment* (par. 12.6); ovvero a quello adottato per porre un argine al fenomeno delle cd. "telefonate mute" da parte degli operatori di *telemarketing* (par. 12.2) e, ancora, a quello con cui si sono aggiornate le prescrizioni dirette ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico in punto di profilazione (par. 12.4). Sotto diverso profilo, lo stesso strumento della consultazione ha reso evidenti le posizioni contrapposte dei portatori dei diversi interessi in gioco rispetto ad uno schema di provvedimento relativo all'eventuale costituzione di una banca dati interoperatore dei clienti morosi nell'ambito dei servizi di comunicazione elettronica (denominata Sit), con la conseguente decisione dell'Autorità di avviare un'ulteriore fase di confronto diretto tra le parti, tuttora in corso, al fine di pervenire, se possibile, ad una decisione in grado di contemperare le contrapposte esigenze (par. 14.3).

## 2 Il quadro normativo in materia di protezione dei dati personali

### 2.1. *Le novità normative con riflessi in materia di protezione dei dati personali*

#### 2.1.1. *Le leggi di particolare interesse*

Nel corso del 2014 sono stati approvati numerosi provvedimenti normativi con riflessi in materia di protezione dei dati personali. Fra questi, al fine di offrirne una (seppur sintetica) ricognizione, tale però da rendere conto dell'ampiezza e dell'eterogeneità delle materie che rientrano nell'area di interesse dell'Autorità, si ricordano:

1) la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015), nella parte in cui istituisce il Registro nazionale dei donatori di cellule riproduttive a scopi di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo (art. 1, comma 298). Il Registro è istituito presso l'Istituto superiore di sanità, Centro nazionale trapianti e nell'ambito del Sistema informativo trapianti (Sit) di cui alla legge 10 aprile 1999, n. 91, al fine di garantire, in relazione alle tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, la tracciabilità del percorso delle cellule riproduttive dal donatore al nato e viceversa nonché il conteggio dei nati generati dalle cellule riproduttive di un medesimo donatore. Nel Registro sono presenti tutti i soggetti ammessi alla donazione mediante l'attribuzione ad ogni donatore di un codice. A tal fine, le strutture sanitarie autorizzate al prelievo e al trattamento delle cellule riproduttive comunicano al Registro i dati anagrafici dei donatori, con modalità informatiche predefinite, idonee ad assicurare l'anonimato dei donatori medesimi. Fino alla completa operatività del Registro, i predetti dati sono comunicati al Centro nazionale trapianti con modalità cartacea, salvaguardando comunque l'anonimato dei donatori. La materia è di estrema delicatezza e richiede disposizioni normative e procedure di attuazione conformi ai principi e alle regole in materia di protezione dei dati personali, con il doveroso coinvolgimento del Garante al fine di individuare le misure necessarie per assicurare il rispetto del diritto alla protezione dei dati personali.

2) la legge 10 dicembre 2014, n. 183, recante deleghe al Governo in materia di lavoro, con particolare riferimento al previsto decreto legislativo per la redazione di un testo organico semplificato delle discipline dei contratti e dei rapporti di lavoro. Fra i criteri direttivi cui deve attenersi il decreto vi è, infatti "la revisione della disciplina dei controlli a distanza sugli impianti e sugli strumenti di lavoro" da realizzare tenendo conto dell'evoluzione tecnologica e temperando le esigenze produttive e organizzative dell'impresa con la tutela della dignità e della riservatezza del lavoratore (art. 1, comma 7, lett. f). Il tema è di notevole interesse per le evidenti implicazioni sulla disciplina in materia di protezione dei dati personali nel rapporto di lavoro (art. 114 del Codice; art. 4, l. n. 300/1970) ed in relazione al quale, al di là dei numerosi provvedimenti adottati nel tempo relativi a fattispecie individuali, proprio per tener conto dell'evoluzione tecnologica, il Garante ha formulato, con la delibera 1° marzo 2007, n. 13, apposite Linee guida dedicate ai trattamenti di dati personali effettuati in relazione all'impiego sul luogo di lavoro della posta elettronica nonché concernenti la "navigazione" in internet (doc. web n. 1387522);

**Legge di stabilità 2015**

**Jobs Act e controllo a distanza**

**Accordo Italia-USA e  
contrasto a criminalità**

3) la legge 3 luglio 2014, n. 99, di ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra la Repubblica italiana e gli Stati Uniti d'America sul rafforzamento della cooperazione nella prevenzione e lotta alle forme gravi di criminalità, fatto a Roma il 28 maggio 2009. L'art. 2, comma 2, della legge prevede che, al fine di assicurare la migliore operatività dell'Accordo, entro 150 giorni dalla sua entrata in vigore, siano adottati i decreti previsti dagli artt. 46, 49, 53 e 57 del Codice. Si tratta dei provvedimenti con cui il Ministero della giustizia e il Ministero dell'interno devono individuare i trattamenti di dati effettuati, rispettivamente, in ambito giudiziario (art. 46) e di polizia (art. 53) e dare attuazione ai principi del Codice relativamente ai trattamenti di dati effettuati per finalità di giustizia, di prevenzione o repressione di reati o di sicurezza pubblica (artt. 49 e 57). Tali provvedimenti, da tempo attesi e non ancora adottati malgrado le ripetute segnalazioni dell'Autorità (anche in considerazione della perdurante mancata attuazione della decisione quadro 2008/977/GAI sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale), sono di estrema importanza per completare il quadro normativo dei trattamenti in tali delicati ambiti (già di terzo pilastro), anche al fine di assicurare la corretta attuazione della normativa europea e internazionale;

**Legge di delegazione  
europea 2013**

4) la legge 7 ottobre 2014, n. 154, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea (legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre). Fra gli atti cui il Governo è chiamato a dare attuazione rilevano, per gli aspetti di protezione dei dati personali, la decisione quadro 2006/960/GAI, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e *intelligence* tra le Autorità degli Stati UE e la direttiva 2013/37/UE di modifica della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo dell'informazione nel settore pubblico (artt. 1, 6 e all. A);

**Processo esecutivo e  
accesso a banche dati**

5) il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile. Le disposizioni di maggior interesse sotto il profilo della protezione dei dati personali riguardano misure per l'efficienza e la semplificazione delle procedure di esecuzione forzata a tutela del creditore (art. 19). Con modifiche al codice di procedura civile (in particolare con il nuovo art. 492-*bis*) e alle relative disposizioni di attuazione sono state introdotte norme per consentire la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare presso il debitore e presso terzi, al fine di colmare l'asimmetria informativa tra i creditori e il debitore in merito agli *asset* patrimoniali di quest'ultimo. In particolare, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria, su istanza del creditore procedente, l'ufficiale giudiziario può avere accesso mediante "collegamento telematico diretto" ai "dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni o alle quali le stesse possono accedere" e, tra questi, a quelli contenuti nell'Anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari, nel pubblico registro automobilistico nonché negli archivi degli enti previdenziali. L'accesso è consentito al fine di acquisire tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione delle cose e dei crediti da sottoporre ad esecuzione, ivi comprese quelle concernenti i rapporti del debitore con istituti di credito, datori di lavoro o committenti. La disposizione normativa attende di essere resa esecutiva mediante decreto del Ministro della giustizia, da adottare sentito il Garante, con il quale dovranno essere individuati "i casi, i limiti e le modalità di esercizio della facoltà di accesso alle banche dati [...] nonché le modalità di trattamento e conservazione dei dati e le cautele a tutela della riservatezza dei debitori", come pure "le ulteriori banche dati delle pubbliche amministrazioni o alle quali le stesse possono accedere" che l'ufficiale giudiziario può interrogare (nuovo art. 155-*quater* disp. att. c.p.c.). La formulazione della disposizione di

rango primario è alquanto generica, sia perché non reca alcuna specificazione volta a circoscrivere in concreto i dati acquisibili (“tutte le informazioni rilevanti”), sia perché non individua le banche dati oggetto di possibile accesso (l’elenco riportato è solo esemplificativo e si fa riferimento anche a, non meglio precisati, ulteriori archivi cui le stesse amministrazioni “titolari” di banche dati possono a loro volta accedere). Sotto questo punto di vista, quindi, appare quanto mai importante la fase di attuazione della norma, in cui il Garante, nell’esprimere il parere sullo schema di decreto, potrà valutarne la conformità anzitutto ai principi di necessità e finalità del trattamento nonché di pertinenza e non eccedenza dei dati (artt. 3 e 11 del Codice). Rileva, infine, la disposizione in base alla quale il “Ministro della giustizia” può procedere al trattamento dei dati acquisiti senza necessità dell’informativa di cui all’art. 13 del Codice (art. 155-*quater*, secondo comma, disp. att. c.p.c.). La norma appare superflua alla luce del disposto degli artt. 46 e 47 del Codice che già esentano il Ministero della giustizia, come del resto gli uffici giudiziari, dall’obbligo di rendere l’informativa per i trattamenti effettuati per ragioni di giustizia;

6) il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari, convertito, con significative modificazioni e integrazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. In merito, di particolare importanza per l’Autorità sono:

- a) le misure tese a razionalizzare costi e funzioni delle “autorità indipendenti” (art. 22). In particolare: si esclude la possibilità che i componenti delle autorità indipendenti indicate nella disposizione – e tra esse il Garante –, alla scadenza del mandato, possano essere nominati presso altra autorità nei cinque anni successivi alla cessazione dell’incarico (il testo originario del decreto prevedeva due anni); le procedure concorsuali per il reclutamento del personale devono essere “gestite unitariamente”, previa stipula di apposite convenzioni che assicurino, fra l’altro, la “specificità delle professionalità di ciascun organismo” (comma 4); le autorità devono ridurre il trattamento economico accessorio del personale in misura non inferiore al 20 % e la spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per gli organi collegiali non previsti dalla legge in misura non inferiore al 50 % rispetto a quella sostenuta nel 2013 (commi 5 e 6); devono altresì provvedere alla gestione unitaria dei servizi strumentali mediante la stipula di convenzioni o la costituzione di uffici comuni almeno tra due autorità ed, entro il 31 dicembre 2014, per almeno tre servizi (comma 7); le autorità sono assoggettate alle disposizioni in materia di acquisti centralizzati della p.a. (art. 1, commi 449 e 450, l. 27 dicembre 2006, n. 296) (comma 8); sono individuati i criteri ai quali attenersi nella gestione delle spese per gli immobili, il cui rispetto deve essere assicurato entro un anno dall’entrata in vigore della legge di conversione, dandone conto nelle successive relazioni annuali, che devono essere trasmesse anche alla Corte dei conti (commi 9 e 9-*bis*) (per le iniziative già poste in essere dal Garante, cfr. par. 25.2);
- b) le modifiche apportate all’ambito soggettivo di applicazione del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, in materia di trasparenza amministrativa, con la sostituzione integrale dell’art. 11 (art. 24-*bis*, d.l. n. 90/2014). In base alla previgente formulazione, tra i destinatari degli obblighi di pubblicazione figuravano, oltre alle amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165/2001, anche le autorità indipendenti che dovevano provvedere ad attuare la normativa in materia di trasparenza “secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti”. Il novellato art. 11 precisa, invece, che nella nozione di “pubbliche amministrazioni” – cui si applica il menzionato d.lgs. n. 33 –

**Semplificazione,  
trasparenza e autorità  
indipendenti**

- rientrano anche le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, alle quali, pertanto, le norme in materia di trasparenza si applicano, ora, in via diretta ed immediata (per l'adeguamento alla disciplina posta in essere dal Garante, v. par. 24.2);
- c) la rideterminazione delle funzioni dell'Autorità nazionale anticorruzione (Anac), anche a seguito della soppressione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, i cui compiti e funzioni sono trasferiti all'Anac. Per quanto di interesse del Garante, si segnala l'attribuzione all'Anac del potere sanzionatorio in caso di omessa adozione da parte delle amministrazioni degli atti di pianificazione in materia di trasparenza (programma triennale) nonché il compito di ricevere notizie e segnalazioni di illeciti (art. 19, comma 5). Il Presidente dell'Anac è tenuto altresì a segnalare all'autorità amministrativa competente in base alla l. n. 689/1981 le violazioni in materia di comunicazioni di dati e informazioni e di pubblicazione obbligatoria espressamente sanzionate ai sensi del d.lgs. n. 33/2013 (art. 19, comma 7; artt. 14, 22 e 47, d.lgs. n. 33/2013). Infine, sono trasferite all'Anac le funzioni (già attribuite dall'art. 48, d.lgs. n. 33/2013 al Dipartimento della funzione pubblica) concernenti la definizione di criteri, modelli e schemi *standard* per l'organizzazione, la codificazione e la rappresentazione dei documenti, delle informazioni e dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria, nonché per l'organizzazione della sezione "Amministrazione trasparente" dei siti istituzionali;
- d) alcune disposizioni che apportano modifiche al d.lgs. n. 82/2005 recante il codice dell'amministrazione digitale (Cad) o ne disciplinano gli aspetti applicativi. Per finalità di semplificazione, si prevede che le regole tecniche per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana siano stabilite secondo la procedura prevista dall'art. 71 del Cad che, contestualmente, viene modificata, stabilendosi in 30 giorni il termine entro il quale le amministrazioni competenti, la Conferenza unificata e il Garante devono esprimere il proprio parere, decorso il quale lo si intende favorevolmente espresso (art. 24-ter). Sono sanzionate le pp.aa. che non rispettano alcuni obblighi previsti dal Cad (obbligo di usare esclusivamente i canali e i servizi telematici, ivi inclusa la posta elettronica certificata, per l'utilizzo dei propri servizi, anche a mezzo di intermediari abilitati, nonché per la presentazione da parte degli interessati di denunce, istanze e altri atti, *ex art.* 63; pubblicazione nel proprio sito web, all'interno della sezione «Trasparenza, valutazione e merito», del catalogo dei dati, dei metadati e delle relative banche dati, nonché dei regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo delle informazioni *ex art.* 52, comma 1). Particolarmente importante – anche in relazione ai compiti istituzionali rimessi al Garante – è la previsione secondo cui i soggetti cui si applica il Cad (le pp.aa. di cui all'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165/2001, nonché le società interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico inserite nel conto economico consolidato della p.a.) devono comunicare all'AgID, esclusivamente per via telematica, l'elenco delle "basi di dati" in loro gestione e degli applicativi che le utilizzano. Ciò consente di censire presso l'AgID tutte le basi di dati "in mano pubblica" e relativi applicativi (art. 24-quater). Di rilievo è anche l'integrale riscrittura dell'art. 58 del Cad (art. 24-quinquies), il cui comma 2, come è noto, nel testo previgente prevedeva che le amministrazioni titolari di banche di dati accessibili per via telematica predisponessero con-

- venzioni con le amministrazioni interessate all'accesso alle informazioni necessarie per accertamenti d'ufficio o per il controllo delle autodichiarazioni rese dai cittadini, sulla base di Linee guida di Digit-Pa adottate previo parere del Garante (Linee guida per la stesura di convenzioni per la fruibilità di dati della pubblica amministrazione – giugno 2013). Tale disciplina è stata integralmente abrogata. In base al nuovo comma 2 dell'art. 58, eliminato il ricorso alle predette convenzioni, si è previsto che le pp.aa. comunichino “tra loro attraverso la messa a disposizione a titolo gratuito degli accessi alle proprie basi di dati alle altre amministrazioni mediante la cooperazione applicativa di cui all'art. 72” del medesimo Cad. In attuazione del novellato disposto normativo, l'AgID dovrà definire “gli *standard* di comunicazione e le regole tecniche a cui le pubbliche amministrazioni devono conformarsi”, consultando nuovamente, a tal fine, il Garante affinché *standard* e “regole tecniche” comunque siano definiti in conformità alla disciplina sulla protezione dei dati, analogamente a quanto già prescritto in occasione dell'adozione delle Linee guida. La nuova disposizione normativa sembra avere una valenza generale, riferita cioè a tutti gli scambi informativi fra pp.aa, rispetto ai quali si limita a stabilire l'accesso “gratuito” delle pp.aa. alle rispettive banche dati e l'obbligo di conformarsi agli *standard* di comunicazione e alle regole tecniche che saranno adottati dall'AgID. In altri termini, deve ritenersi che la norma, in assenza di specifiche previsioni al riguardo, lasci impregiudicata l'applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali, segnatamente per quanto riguarda la disciplina dei presupposti e delle condizioni delle comunicazioni di dati fra soggetti pubblici (artt. 18-22 del Codice);
- e) numerosi articoli del decreto-legge volti a dare completa attuazione al processo telematico che, almeno nel settore civile, è divenuto pienamente operativo a partire dal 30 giugno 2014. Il decreto si occupa del processo civile (ad es.: tempistica per il deposito telematico degli atti; previsione che le vendite di cose mobili pignorate debbano essere interamente effettuate con modalità telematiche, pur con alcune eccezioni), del processo amministrativo (si prevede, fra l'altro, che si applichino anche nel processo amministrativo le disposizioni relative alle comunicazioni e notificazioni per via telematica quando relative ai soggetti per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata o alle pp.aa.) nonché del processo contabile (consentendo l'utilizzo di modalità telematiche anche nei giudizi contabili dinanzi alla Corte dei conti, purché sia garantita la “riservatezza dei dati personali”). A quest'ultimo riguardo l'art. 43 del decreto stabilisce che le relative regole tecniche volte a disciplinare l'utilizzo della Pec per le notificazioni e comunicazioni processuali, nonché nella trasmissione degli atti, siano adottate con decreto del Presidente della Corte dei conti; sul relativo schema il Garante ha recentemente espresso il proprio parere di competenza (cfr. par. 3.4.1);
- f) l'interpolazione dell'art. 62, comma 3, del Cad con la previsione secondo cui i comuni possono svolgere le funzioni di competenza, “ad eccezione di quelle anagrafiche”, utilizzando i dati anagrafici, costantemente allineati a quelli registrati nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (Anpr) conservati in “basi di dati locali” (art. 24, comma 4-ter). La disposizione assume importanza ai fini dell'attuazione della riforma delle anagrafi e dell'Anpr anche in relazione alle disposizioni del decreto di attuazione del

predetto art. 62 del Cad (d.P.C.M. 10 novembre 2014, n. 194), sul cui schema il Garante ha reso un parere condizionato in data 17 aprile 2014 (n. 202, doc. web n. 3105794) (cfr. par. 3.4.1);

- g) in materia di Agenda della semplificazione amministrativa, la previsione dell'obbligo per le amministrazioni dello Stato di dotarsi di un piano di informatizzazione delle procedure di presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni (art. 24). La compilazione automatizzata dovrà avvenire tramite autenticazione con il Sistema pubblico dell'identità digitale (Spid), strumento previsto dall'articolo 64 del Cad (sul relativo schema di decreto il Garante ha reso parere in data 19 giugno 2014, n. 311, doc. web n. 3265492: cfr. par. 3.4.1);

#### Trasparenza

7) il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che introduce nuovi obblighi in materia di trasparenza. In particolare, l'art. 8, modificando gli artt. 29 e 33, d.lgs. n. 33/2013, prevede l'integrale pubblicazione dei bilanci di previsione e dei conti consuntivi delle pp.aa., in formato aperto che ne consenta il riutilizzo, nonché dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni e forniture ("indicatore annuale di tempestività dei pagamenti"). Inoltre, per un verso, si fissa in 240.000 euro il "limite massimo retributivo" riferito al primo presidente della Corte di Cassazione e si prevede la sua applicazione anche agli emolumenti dei componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo delle autorità amministrative indipendenti (art. 13, comma 2, lett. *b*), che modifica l'art. 1, comma 472, l. 27 dicembre 2013, n. 147); per altro verso, si introduce per le pp.aa. inserite nel conto economico consolidato, l'obbligo di pubblicare i dati completi relativi ai compensi percepiti da ciascun componente del consiglio di amministrazione in qualità di componente di organi di società ovvero di fondi controllati o partecipati dalle amministrazioni stesse (art. 13, comma 5-*bis*);

#### Finanziamento dei partiti

8) il decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla l. 21 febbraio 2014, n. 13, recante abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore. Fra le disposizioni di interesse sotto il profilo della protezione dei dati personali si segnalano le seguenti: a) lo statuto dei partiti politici che intendono fruire dei benefici previsti dalla nuova legge deve contenere anche le regole per assicurare "il rispetto della vita privata e la protezione dei dati personali", la cui indicazione costituisce, quindi, una condizione di democrazia interna del partito (art. 3, comma 2, lett. *o-bis*); b) devono essere pubblicati nel sito internet del Parlamento i dati relativi alla situazione reddituale e patrimoniale dei titolari di cariche di governo e dei parlamentari, ai sensi di quanto prevede il d.lgs. n. 33/2013, e le relative dichiarazioni patrimoniali e di reddito (di cui alla l. n. 441/1982) devono essere corredate di tutti i finanziamenti privati ricevuti a titolo di liberalità (direttamente o a mezzo di comitati di sostegno) di importo superiore a 5.000 euro l'anno; anche di tali dichiarazioni è data evidenza nel sito internet del Parlamento, quando sono pubblicate nel sito del rispettivo ente (art. 5, commi 2 e 2-*bis*); c) in relazione ai finanziamenti o ai contributi erogati in favore dei partiti politici iscritti nell'apposito registro, deve essere trasmesso alla Presidenza della Camera, a cura dei rappresentanti legali dei partiti che ne beneficiano, l'elenco degli erogatori di somme superiori nell'anno ai 5.000 euro, con la relativa documentazione contabile, suscettibile di pubblicazione nel sito del Parlamento nonché nel sito del partito (art. 5, comma 3). Al riguardo, sulla scorta della segnalazione del Garante al Parlamento e al Governo sull'argomento (per la quale si veda *amplius* il par. 3.1), la pubblicazione dei dati dei sovventori è limitata ai soli soggetti che abbiano prestatato

il proprio consenso specifico alla pubblicazione *online* dei dati personali sensibili, ai sensi degli artt. 22, comma 12, e 23, comma 4, del Codice; d) è ora possibile destinare il due per mille dell'imposta individuale sul reddito delle persone fisiche in favore di un partito politico che soddisfi le condizioni previste per poter beneficiare di tale forma di finanziamento; per l'attuazione di tale nuovo meccanismo di contribuzione sono stati adottati il d.P.C.M. 28 maggio 2014 (recante, fra l'altro, le modalità di semplificazione degli adempimenti e di tutela della riservatezza nonché di espressione delle scelte preferenziali dei contribuenti, sul cui schema il Garante ha reso il parere 22 maggio 2014, n. 256, doc. web n. 3246663: cfr. par. 3.4.1) e il provvedimento 3 aprile 2014 dell'Agenzia delle entrate, recante la disciplina transitoria per il primo anno di applicazione della nuova normativa (sul quale pure il Garante ha reso parere 3 aprile 2014, n. 166, doc. web n. 3104253) (art. 12, commi 3 e 3-bis); e) le raccolte telefoniche di fondi per campagne promozionali di partecipazione alla vita politica (attraverso sms, altre applicazioni da telefoni mobili o chiamate in fonia da utenze di telefonia fissa) sono sottoposte ad un apposito codice di autoregolamentazione tra i gestori telefonici autorizzati (art. 13); f) mediante modifica dell'art. 12, l. 6 luglio 2012, n. 96, concernente la pubblicità della situazione patrimoniale e reddituale dei soggetti che svolgono le funzioni di tesoriere dei partiti o dei movimenti politici o funzioni analoghe, si limita l'applicabilità delle norme in materia di pubblicità ai soli tesorieri dei partiti che abbiano almeno un rappresentante eletto in Parlamento; le disposizioni sulla pubblicità sono state, invece, estese ai membri del partito che assumono il ruolo di responsabile o rappresentante nazionale, componente dell'organo di direzione politica nazionale, presidente di organi nazionali deliberativi o di garanzia (art. 15).

#### 2.1.2. I decreti legislativi

Quanto alla normativa primaria delegata, si segnalano, fra i decreti di maggior interesse, i seguenti:

- a) il decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, recante disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario, che prevede, all'art. 11, comma 2, l'obbligo dell'organismo di controllo (Autorità di regolazione dei trasporti) di informare tempestivamente il Garante in caso di inosservanza del divieto di fornire informazioni personali su singole prenotazioni ad altre imprese ferroviarie o a venditori di biglietti (art. 10, par. 5, reg. (CE) 1371/2007);
- b) il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 37, di attuazione della direttiva 2011/82/UE intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale, per il quale si rimanda a quanto descritto in relazione al parere reso dal Garante sul relativo schema di decreto (cfr. par. 3.4.2). È interessante, in questa sede, rilevare che con sentenza del 6 maggio 2014, Commissione europea c. Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea (causa C-43/12), la CGUE ha annullato la direttiva in questione, ritenendo che la stessa avrebbe dovuto essere adottata sulla base dell'art. 91 Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), vista la finalità di miglioramento della sicurezza dei trasporti, piuttosto che *ex art.* 87 TFUE nell'ambito della cooperazione di polizia. Nonostante l'annullamento, per ragioni di certezza del diritto (essendo peraltro già decorso il termine per il recepimento negli ordinamenti nazionali, fissato per il 7 novembre 2013), la Corte ha stabilito che gli effetti della direttiva siano comunque mantenuti per il termine massimo di un

anno. L'11 marzo 2015 è stata adottata la nuova direttiva 2015/413/UE mirante a favorire lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale;

**Minori**

- c) il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39, recante recepimento della direttiva 2011/93/UE in materia di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile (che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI). Mediante modifiche al codice penale (cfr. art. 602-ter come integrato e nuovo art. 609-duodecies) si introduce una specifica aggravante nei casi in cui numerosi reati contro i minori fra quelli previsti nel Titolo XII, capo III del codice penale siano compiuti "con l'utilizzo di mezzi atti ad impedire l'identificazione dei dati di accesso alle reti telematiche" (art. 1). Inoltre si integra il d.P.R. n. 313/2002 con l'art. 25-bis, in base al quale il datore di lavoro che intenda impiegare una persona per lo svolgimento di attività professionali o volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, deve richiedere il certificato penale del casellario giudiziale rilasciabile a richiesta dell'interessato, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei predetti reati contro i minori o l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori (art. 2);

**Assistenza sanitaria transfrontaliera**

- d) il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 38, recante attuazione della direttiva 2011/24/UE concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera nonché della direttiva 2012/52/UE comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro Stato membro. La disposizione di maggiore interesse per l'Autorità è rappresentata dall'art. 11, comma 4, secondo la quale, anche al fine di dare piena attuazione al principio di mutua assistenza e cooperazione tra Stati in materia di assistenza sanitaria transfrontaliera, il Ministero della salute – attraverso la revisione del flusso informativo relativo alle schede di dimissione ospedaliera (sdo) e in osservanza di quanto previsto in punto di interconnessione dei sistemi informativi e di codifica dei dati (art. 15, comma 25-bis, d.l. n. 95/2012) – promuove un sistema di monitoraggio delle attività e delle reti assistenziali che permetta la rilevazione degli *standard* di qualità e di sicurezza della rete ospedaliera nonché dei volumi e degli esiti delle cure erogate dai prestatori di assistenza sanitaria.

## 3 I rapporti con il Parlamento e le altre Istituzioni

### 3.1. *Le segnalazioni al Parlamento e al Governo*

Nel corso del 2014 il Garante – nell’espletamento delle proprie attribuzioni – ha in più occasioni segnalato al Parlamento e al Governo l’opportunità di interventi normativi volti ad assicurare le dovute tutele ai diritti degli interessati e in particolare al diritto alla protezione dei dati personali, anche in relazione all’evoluzione registrata in determinati settori (art. 154, comma 1, lett. *f*), del Codice), segnata-mente con riguardo alle seguenti tematiche:

a) Disposizioni in materia di accesso ai dati concernenti le proprie origini

La più recente segnalazione si è incentrata sull’AC 784 (e abbinate) “Disposizioni in materia di accesso del figlio adottato non riconosciuto alla nascita alle informazioni sulle proprie origini e sulla propria identità”, all’esame della Commissione giustizia della Camera dei deputati. In risposta ad una specifica richiesta della predetta Commissione, il Garante ha fornito al Parlamento alcuni elementi di riflessione e valutazione utili a conformare la disciplina in questione ai principi e alle regole in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, alle vigenti garanzie per l’anonimato della madre che non abbia riconosciuto il figlio (nota 25 settembre 2014, doc. web n. 3847799).

La tutela della riservatezza dell’identità delle madri che al momento del parto si sono avvalse del diritto di non essere nominate è attualmente prevista dal combinato disposto dell’art. 28, comma 7, l. 4 maggio 1983, n. 184 (come modificato dall’art. 177, comma 2, del Codice) e dall’art. 30, comma 1, d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396. Analogamente, l’art. 93 del Codice prevede che non possano essere resi noti, se non decorsi cento anni dalla formazione del documento, il certificato di assistenza al parto o la cartella clinica, a meno che in essi non vengano oscurati i dati personali che rendono identificabile la madre naturale che abbia esercitato il diritto a non essere nominata. Le summenzionate disposizioni assicurano la possibilità del cd. parto in anonimato al fine di tutelare il più possibile la salute della madre e la vita del nascituro, consentendo alla donna di partorire nella piena riservatezza, ma anche con la migliore assistenza possibile all’interno delle strutture ospedaliere.

Come è noto, nella sentenza n. 278/2013 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità del citato art. 28, comma 7, nella parte in cui non prevede, attraverso un procedimento stabilito dalla legge, la possibilità per il giudice di interpellare la madre, su richiesta del figlio, al fine di una eventuale revoca della dichiarazione di non voler essere nominata.

Nella nota trasmessa al Parlamento, l’Autorità ha rilevato che la sentenza non ha scalfito il diritto alla riservatezza delle madri – avendo, al contrario, la Corte ribadito la necessità di proteggere l’anonimato delle donne “attraverso un procedimento, stabilito dalla legge, che assicuri la massima riservatezza” delle stesse – ed ha quindi richiamato l’attenzione della Commissione sulla necessità di un organico intervento normativo in grado di assicurare che il diritto dei figli a conoscere le proprie origini biologiche non vada a detrimento della riservatezza delle donne.

Quanto al merito della disciplina normativa, pur nella consapevolezza della complessità del bilanciamento dei diritti in campo, l’Autorità ha ritenuto praticabile la

proposta – emersa nel dibattito parlamentare – di una sorta di “registro delle revocche” o “registro delle identità materne”, che alcuni esperti auditi dai membri della Commissione hanno ritenuto opportuno affidare ad un comitato *ad hoc* (sul modello francese, ove la sua tenuta è affidata ad un organo a composizione mista e paritetica, il *Conseil National pour l'accès aux origines personnelles*) o anche a questa Autorità, al fine di evitare problemi di coordinamento tra gli uffici dei tribunali sparsi sull'intero territorio nazionale.

L'istituzione di un registro con la conseguente tenuta centralizzata delle informazioni agevolerebbe l'intera procedura, assicurando uno *standard* di riservatezza più elevato, sia perché procedimentalizzerebbe univocamente alcuni passaggi, sia perché, presupponendo una scelta consapevole da parte della madre naturale, contribuirebbe ad una gestione più razionale e meno conflittuale dell'istanza di accesso del figlio. L'eventuale scelta di affidare al Garante la tenuta del registro sarebbe pienamente conforme con il quadro ordinamentale e normativo vigente e, in particolare, con le funzioni assegnate all'Autorità.

D'altra parte – come sancito dalla Corte – va garantita l'assoluta riservatezza anche della procedura di interpello della madre, da parte del giudice e su istanza del figlio, nelle diverse ipotesi in cui la donna non si sia iscritta nel “registro delle revocche”. Anche in tal caso – ha concluso il Garante – si potrebbe valutare l'opportunità di assegnare all'Autorità la funzione di garanzia della riservatezza di tale procedura, ancor più delicata perché potrebbe coinvolgere donne che intendono mantenere l'anonimato.

b) Misure di semplificazione per i titolari del trattamento e razionalizzazione del quadro sanzionatorio previsto dal Codice

L'Autorità ha sottoposto all'attenzione del Governo alcune misure di semplificazione della normativa in materia di protezione dei dati personali volte a snellire gli adempimenti cui sono tenuti i titolari del trattamento e a razionalizzare il quadro sanzionatorio, senza tuttavia abbassare lo *standard* delle garanzie individuali e nel rispetto dei vincoli dell'Unione europea. Il progetto di riforma – inoltrato al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della giustizia e al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con note del 22 settembre 2014 (doc. web n. 3531329) – si ispira ai seguenti principi:

- semplificazione del quadro sanzionatorio previsto dal Codice e aumento dell'equità nell'applicazione delle sanzioni, mediante, fra l'altro, la ridefinizione dei confini tra le fattispecie penali e amministrative e la limitazione della responsabilità penale per la mancata adozione delle misure minime di sicurezza ai soli casi in cui ne sia derivata una conseguenza per gli interessati;
- riduzione dei costi diretti e indiretti (di consulenza e assistenza legale) per i soggetti destinatari di sanzioni, mediante il ricorso automatico a modalità di estinzione agevolata dei procedimenti sanzionatori e riducendo i casi in cui non è ammessa l'estinzione mediante oblazione;
- promozione di un aggiornamento delle misure minime di sicurezza previste dal Codice (art. 36) anche con disposizioni differenziate in ragione dei rischi effettivi per i diritti degli interessati e minimizzando l'impatto economico delle stesse, in particolare presso le piccole e medie imprese, liberi professionisti e artigiani. A tal fine, si prevede la consultazione delle categorie interessate e si affida al Garante il compito di proporre tali adempimenti sulla base dell'esperienza maturata dalla quotidiana applicazione delle relative disposizioni.

Al riguardo il Ministro della giustizia ha assicurato che il contributo del Garante sarà tenuto nella dovuta considerazione, preferibilmente con il coinvolgimento del Parlamento ed eventualmente mediante il ricorso alla delega legislativa, attesa la necessità di garantire il corretto equilibrio fra la tutela dei diritti degli utenti e le esigenze di semplificazione per le imprese, anche in relazione agli sviluppi in sede europea dell'esame delle proposte di regolamento e di nuova direttiva (cd. pacchetto *privacy*).

c) La riforma del finanziamento dei partiti politici

Il Garante ha presentato al Parlamento e al Governo una segnalazione in relazione ad una previsione del d.l. 28 dicembre 2013, n. 149, recante la riforma del finanziamento dei partiti politici (nota 7 febbraio 2014, doc. web n. 3523017, inoltrata alla Commissione affari costituzionali del Senato, cui era rimesso l'esame del disegno di legge di conversione del decreto, al Presidente del Senato e al Ministro per i rapporti con il Parlamento). Premesso che delle disposizioni di interesse sotto il profilo della protezione dei dati contenute nel provvedimento d'urgenza, dopo la sua conversione in legge, si è già dato conto (cfr. paragrafo 2.1.1), l'art. 5 del decreto prevedeva che i partiti politici comunicassero alla Presidenza della Camera dei deputati l'elenco dei soggetti eroganti finanziamenti o contributi di importo superiore, nell'anno, a euro 5.000, e che detto elenco venisse pubblicato, unitamente agli importi erogati, sul sito internet dei partiti politici e del Parlamento. Atteso che la menzionata disposizione avrebbe comportato una diffusione di dati personali sensibili, idonei cioè a rivelare le opinioni politiche delle persone, tale operazione avrebbe dovuto implicare l'adozione delle particolari garanzie previste dal Codice e, in particolare, il rilascio del previo consenso scritto degli interessati (artt. 4, comma 1, lett. *d*) e *m*), e 26 del Codice). Con la segnalazione, il Garante ha chiesto, pertanto, di valutare l'opportunità di non derogare al principio generale in materia di trattamento di dati sensibili che, attraverso l'istituto del consenso, rimette all'autodeterminazione e alla libera scelta dei singoli la possibilità o meno di diffondere i propri dati sensibili. Ne è scaturito un emendamento che ha tenuto conto delle osservazioni dell'Autorità e ha subordinato al consenso degli interessati la pubblicazione dei dati nei siti internet dei partiti politici e nel sito internet ufficiale del Parlamento italiano (cfr. ora l'art. 5 come modificato dalla l. 21 febbraio 2014, n. 13 di conversione).

d) Disposizioni normative in materia di utilizzo della cd. scatola nera

Un'altra segnalazione ha riguardato un'iniziativa legislativa in materia di riduzione dei premi di assicurazione r.c. auto (art. 8, d.l. 23 dicembre 2013, n. 145), con la quale si intendeva integrare l'art. 132 del codice delle assicurazioni private (d.lgs. n. 209/2005) nella parte relativa alla possibilità per le imprese di assicurazione di proporre la stipula di contratti con l'installazione di meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo, denominati "scatola nera" (o altri dispositivi individuati con il d.m. 25 gennaio 2013, n. 5). L'art. 8 del provvedimento d'urgenza, nell'intento di introdurre un nuovo modello organizzativo della "portabilità" degli apparati, stabiliva che la "interoperabilità" dei meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo fosse garantita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti attraverso un "servizio unico di raccolta dei dati", eventualmente affidato in concessione, da costituirsi presso le strutture tecniche del Centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza stradale (Cciss). In sostanza la disposizione individuava in un organismo pubblico il soggetto titolare delle funzioni e delle responsabilità ai fini dell'interoperabilità, stabilendo che i dati registrati dai dispositivi fossero trasferiti al Cciss e da questi – anche tramite concessionario – resi poi disponibili alle compagnie di assicurazioni. Al riguardo, il Garante, in rispo-

sta ad una specifica richiesta della X Commissione attività produttive, commercio e turismo della Camera dei deputati, innanzi alla quale era in discussione il disegno di legge di conversione del decreto, ha ritenuto di fornire elementi di valutazione sulle possibili implicazioni in materia di protezione dei dati personali della disciplina proposta (nota 24 gennaio 2014, doc. web n. 3825619). Pur condividendo la finalità (contenere i costi dell'assicurazione r.c. auto) sottesa alla disposizione, il Garante ha evidenziato come la stessa non chiarisse gli ambiti di responsabilità dei soggetti coinvolti nel sistema (l'organismo pubblico citato, il concessionario del servizio e le stesse imprese di assicurazione) né, soprattutto, definisse le informazioni suscettibili di essere raccolte dall'organismo pubblico, aspetto di fondamentale importanza, posto che il modello prospettato avrebbe potuto determinare la centralizzazione di una notevole quantità di informazioni (e, tra queste, quelle relative alla localizzazione dei veicoli). Si è ritenuto che anche la questione dell'interoperabilità, sotto il profilo della standardizzazione dei formati dei dati generati dalle *black box* e di altri parametri del loro funzionamento, dovesse essere affrontata in altra sede, potendo rappresentare – soprattutto in chiave futura – una valida alternativa alla raccolta centralizzata delle informazioni. L'art. 8 in parola non è stato confermato dalla legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 9 (emendamento 8.100 soppressivo dell'articolo in questione, in seduta 5 febbraio 2014 delle Commissioni riunite VI finanze e X attività produttive della Camera).

### 3.2. Le audizioni del Garante in Parlamento

Il Garante ha partecipato ad alcune audizioni presso Commissioni parlamentari o altri organismi anche bicamerali su temi di interesse all'esame del Parlamento, nell'ambito di indagini conoscitive o nel corso dei lavori per l'approvazione di progetti di legge. In questo quadro si collocano, in particolare:

- a) un'audizione tenutasi il 3 dicembre 2014 presso la Commissione giustizia della Camera dei deputati nell'ambito dei lavori su alcune proposte di legge in materia di diffamazione, anche con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di segreto professionale. Prendendo spunto da una norma dell'articolato (AC 925-B) che disciplina il diritto alla rimozione, dai siti internet e dai motori di ricerca dei contenuti diffamatori e dei dati personali trattati in violazione di legge, il Garante ha auspicato una più ampia riflessione del Parlamento sull'opportunità di disciplinare compiutamente – eventualmente in un testo normativo più generale – il cd. diritto all'oblio, già previsto dallo proposta di regolamento europeo sulla protezione dei dati personali e che sta assumendo un'importanza sempre maggiore nel rapporto fra dignità e riservatezza dell'individuo, da un lato, e libertà di espressione, dall'altro;
- b) un'audizione tenutasi il 23 settembre 2014 presso la Commissione lavoro pubblico e privato della Camera dei deputati nell'ambito dell'indagine conoscitiva sui rapporti di lavoro presso i *call center* presenti sul territorio italiano. Il Garante ha affrontato i delicati profili del trasferimento dei dati all'estero e del rispetto delle garanzie per gli interessati nonché delle connesse responsabilità dei titolari del trattamento nel caso in cui le imprese si avvalgano, per la loro attività promozionale, di *call center* situati in Paesi terzi, anche ai sensi dell'art. 24-bis, d.l. n. 83/2012 (conv. dalla l. n. 134/2012). Il documento conclusivo dell'indagine approvato l'11 dicembre 2014 dà risalto alle osservazioni del Garante e, in particolare, alla pro-